

Stabile organizzazione anche per le società estere

di **Redazione**

Pubblicato il 14 giugno 2012



La sentenza di Cassazione n. 20676 del 29 maggio 2012 entra nel merito della stabile organizzazione. Partendo dal caso di una società straniera, iscritta nel registro delle imprese della Repubblica di San Marino la cui attività, controllo di qualità, si svolgeva a San Marino per poi trasferirsi in laboratori italiani per l'ultimazione del processo di confezionamento, i giudici di merito, chiamati in causa ai fini del giudizio in seguito a verifiche eseguite dalla Guardia di Finanza, hanno ritenuto la stabile organizzazione della società straniera in Italia proprio per via dell'affidamento dei propri affari in territorio italiano ad altra struttura munita o meno di personalità giuridica. In particolare, la nozione di stabile organizzazione di una società straniera in Italia, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, è contemplata dall'articolo 5 del modello di convenzione Ocse contro la doppia imposizione e dal suo commentario, integrata con i requisiti prescritti dall'articolo 9 della sesta direttiva Cee n. 77/388 del Consiglio del 17 maggio 1977. La normativa comunitaria individua il centro di attività stabile in una struttura dotata di risorse materiali e umane che può essere costituito anche da un'entità dotata di personalità giuridica, alla quale la società straniera abbia affidato materialmente la cura di affari.

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

